

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 2, voce *Signori di Notte*, pagg. 692-694.

SIGNORI DI NOTTE. Due sono in Venezia i collegii così denominati, il primo dei quali, ch'è il più antico, chiamasi *Collegio dei Signori di Notte al Criminale*, l'altro *Signori di Notte al Civile*.

L'epoca precisa del collegio dei signori di notte al criminale è affatto incerta. Secondo la cronaca di Marin Sanudo, le tracce di questo collegio sono anteriori all'anno 1250. Questo cronista asserisce, che il collegio di cui trattasi si andò formando coll'aggiunta di un altro al solo signore che dapprima esisteva. Fra i due fu divisa l'ispezione sopra la città; uno ebbe la parte al di là del canale, e l'altro la parte di qua; ai due finalmente si aggiunsero, nel 1262, altri quattro, e così fu composto il collegio di sei, come sussiste oggidì, scelti uno per ogni sestiere della città, e destinati a vegliare per la di lei sicurezza dai malfattori privati, e a girare personalmente la città per la custodia notturna della medesima.

La giurisdizione data a questo collegio gli attribuisce la facoltà di far arrestare in tempo notturno ogni delator d'armi, di astringere i conduttori delle case, anche con carcere, al pagamento dei loro debiti, di procedere contro le fornicazioni domestiche dei servi, contro i bigami, contro gli assassini, contro il delitto del furto notturno e diurno, sopra ciascun caso possibile, anche dalla legge non specificato, concernente furto, e rispetto a qualunque luogo, eziandio sopra navigli ed altri legni; l. 1282, 1287, 1288, 1299, 1306, 1320.

Nell'anno 1321, il Maggior Consiglio delegò a questo collegio le percussioni, e poi gli omicidii puri, colle cose tutte a ciò appartenenti e relative, come pure le sette d'uomini armati a cattivo fine. Finalmente negli anni 1520, 1540, 1567, ebbe il collegio il diritto sui vagabondi, sulle danze notturne, e sulle violente deflorazioni delle vergini.

Nell'anno 1553, fu sollevato questo collegio dalla presidenza ai casi dei feriti, usciti che siano dal pericolo di morte per attestazione dei medici, rimettendoli all'ufficio dei cinque alla pace.

La creazione del collegio dei *Signori di Notte al Civile* fece in buona parte cambiar forma a quello sinora descritto al criminale. Il Maggior Consiglio, nell'anno 1544, ordinò la istituzione del detto collegio composto di sei cittadini scelti uno per ciascun sestiere della città, ed eletti per quattro mani di elettori; furono staccate da quello al criminale, ed a questo demandate tutte le cause civili per affitti di case, per pegni, per esecuzioni di sentenze di fuori, gli esami di testimonii in esecuzione parimenti di lettere esteriori, le cartoline, ossia gli atti per arresto di persone, i comandamenti penali, ove non intervenga pena criminale, la vendita dei pegni, le ferie, ossia gli atti istantanei e provisionali da farsi nei tempi feriat del foro, i processi d'ingiurie, di trasmessi, e tuttociò in generale che non involga pena corporale o di esilio.

La istituzione di questo collegio rendeva inutile quell'altro antico ufficio dei capi di sestiere, il quale fu appunto nell'anno stesso abolito, essendosi trasferite al nuovo collegio tutte le sue incombenze, di ritti, preminenze, immunità, e condizioni. Quindi nel capitolare di esso collegio si trovano descritte le principali antiche leggi, che si erano date ai capi dei sestieri, quelle cioè che danno facoltà di bandir da Venezia e distretto gli uomini di mala fama, e di cattiva vita, di far arresti contro i banditi contumaci, gli omicidi, i ladri, i feritori con armi; di castigare le vagabonde notturne meretrici, non che gli ebrei aventi commercio con donne cristiane, e qualunque altra specie di malviventi. Tutto il capitolare di questo collegio, oltre il già detto, ed alcune giurisdizionali quistioni, si aggira sopra i diritti e le incombenze del collegio stesso, intorno principalmente alle truffe o rapine, ossia, trasmessi effetti indirizzati dal di fuori a Venezia, e trafugati, tanto inviati per mare, come per via di terra, ingiurie, turbazioni della quiete singolarmente notturna, esecuzioni di sentenze dei rettori dei luoghi sudditi, deflorazioni di vergini, affitti, ed atti esecutivi contro cotali debitori.

Questo collegio è uno degli ufficii sussidiarii o suppletorii agli altri che tacciono e non operano nei tempi feriat del foro, e nelle vacanze del Dogado, e ciò in virtù di legge del Maggior Consiglio dell'anno 1545, la quale permette espressamente che possano anche in quei tempi rilasciarsi dal collegio sovvenzioni, bolli, sequestri, interdetti, chiamori, lettere, comandamenti penali, e sospensioni; che si possa-

no assumere deposizioni dei testimonii, accettare depositi, e generalmente tutti quei suffragii, che fossero trovati di urgente bisogno, e ciò soltanto provvisionalmente, riservandosi la conoscenza giudiziale di questi atti alle competenti ordinarie magistrature. V. Ferie.

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voci *Signori di Notte al Criminal*, pag. 97, e *Signori di Notte al Civil*, pag. 98.

## SIGNORI DI NOTTE AL CRIMINAL

Non si può indicare con precisione la data di nascita di questa magistratura, che però esisteva già nella prima metà del secolo XIII. Secondo anzi la cronaca di Sanudo, nel 1250, la magistratura sarebbe divenuta collegiale, essendo stato portato a due il numero dei membri, che, nel 1262, divennero sei: uno per sestiere.

La competenza loro tipica fu quella di sovrintendere di notte all'ordine pubblico; ma altre importanti furono ad essi attribuite quasi in conseguenza di quella. Potevano arrestare, di notte, chi portasse armi, procedere contro i reati carnali dei servi (1287), contro i bigami (1288), gli assassini (1299) e contro i ladri, comunque e dovunque fosse stato commesso il furto (1306). Negli anni successivi ebbero competenza a conoscere dei reati di percosse, di omicidio e di associazione a delinquere. Infine nel 1520, 1540, 1567, ebbero facoltà di sorvegliare le danze notturne, di procedere contro i vagabondi e di conoscere degli stupri.

Alcune competenze di questo organo furono poi attribuite ai Signori di notte al Civil.

Dalle sentenze di questa magistratura si appellava al Collegio attraverso gli Avogadori di Comun (1407). Dal 1450, però, i reati di omicidio e di furto erano intromessi dai Giudici del Proprio. Un'altra modifica si ebbe, nel 1499, quando si stabilì che giudice di appello competente fosse non più il Collegio, ma il Consiglio dei XL al Criminal, in seno al quale, in questi casi, entravano gli stessi Signori di notte, i Giudici del Proprio e gli Avogadori di Comun.

## SIGNORI DI NOTTE AL CIVIL

Il Collegio dei *Signori di Notte al Civil* fu creato, nel 1544, e composto di sei membri.

Furono ad esso attribuite alcune competenze, che erano state dei Signori di Notte al Criminal: cioè cause per locazioni di fondi urbani e per pegni. Gli furono anche demandati gli esami dei testimoni, richiesti dall'estero, e le esecuzioni di sentenze straniere, la vendita dei pegni, la formazione degli atti nei giorni festivi, ecc. Assorbirono pure le competenze dei Capi di Sestiere, vale a dire ebbero facoltà di bandire da Venezia gli uomini di cattiva vita, di arrestare i banditi che si ritrovassero in città, gli omicidi, i ladri, i feritori, le meretrici, ecc. Nel campo della giurisdizione penale, conobbero dei reati di ingiurie e di tutti gli altri per i quali non fosse comminata pena corporale o l'esilio. Sostituivano le magistrature, che non agivano durante le ferie e durante le vacanze del dogado.

**Nota:** sostituendo in quest'ultima funzione il Minor Consiglio che l'aveva esercitata fino al 1544